

tire senz'altro le necessarie disposizioni perchè i provvedimenti suaccennati siano attuati al più presto possibile.

« Il personale occorrente per l'impianto delle stazioni e posti fissi ascenderà a circa 216 militari, mentre alle squadriglie mobili verrà assegnato quel numero di uomini ritenuto necessario in rapporto agli obiettivi di volta in volta a ciascuna di esse fissati.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GRASSI ».

**Evoli.** — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare perchè senza ulteriori indugi sia elevato in equa misura lo stipendio dei medici condotti, degli ufficiali sanitari, delle levatrici condotte, e dei veterinari condotti; e se approvi la singolare procedura del prefetto di Catanzaro, che, nel comporre la Commissione per lo studio dei miglioramenti economici del personale subalterno, non avvertì il dovere di includervi una rappresentanza degli interessati ».

**RISPOSTA** — « Come è noto, il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, con cui furono aumentati del 10, del 15 e del 30 per cento gli stipendi degli impiegati governativi, dispose nell'articolo 8 che i comuni potessero assegnare agli impiegati dipendenti, compresi naturalmente i medici e veterinari condotti e gli ufficiali sanitari, aumenti di stipendio in misura non superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato, ed all'uopo autorizzò detti enti a procurarsi, mediante inasprimenti di tributi locali e contrattazione di mutui, i mezzi necessari.

« Poichè il provvedimento, però, aveva carattere facoltativo, non tutti i comuni lo adottarono e quindi soltanto un certo numero di sanitari comunali potette beneficiare di detti aumenti.

« Col decreto luogotenenziale del 9 marzo 1919, n. 338, si fece obbligo ai comuni di assegnare ai propri dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio di detto anno e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, una indennità caro-viveri nella stessa misura di quella concessa agli impiegati governativi col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314: in tal modo fu assicurato a tutti i sanitari comunali il beneficio di detta indennità.

« Tuttavia, questo Ministero conscio delle speciali esigenze della classe sanitaria, non lasciò sfuggire alcuna occasione per raccomandare, nei casi in cui ravvisavasi necessario, l'esercizio delle facoltà spettanti alla Giunta provinciale amministrativa per virtù dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, di portare d'ufficio a misura adeguata le retribuzioni dei sanitari per assicurare la regolarità del servizio.

« Inoltre, con circolari telegrafiche 30 e 31 luglio 1919 si invitarono i prefetti ad interporre i loro uffici tra le amministrazioni interessate ed i sanitari da essa dipendenti, favorendo opportuni contatti per concretare e rendere agevole un'equa sistemazione delle condizioni economiche di detto benemerito personale, raccomandando, in caso di ingiustificata resistenza dei comuni, l'intervento di ufficio della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato articolo 26 del testo unico delle leggi sanitarie.

« E poichè in detto articolo 26, che ha carattere permanente, non è fissato — nè poteva esserlo — alcun termine, con circolare telegrafica 8 dicembre 1919, n. 34896, si stabilì che qualora per il 31 gennaio 1920 le amministrazioni interessate non avessero adottati i provvedimenti necessari per la sistemazione del servizio sanitario, vi avrebbero dovuto procedere senz'altro, entro un mese dalla scadenza di detto termine, le Giunte provinciali amministrative.

« In tale modo la sistemazione del personale sanitario dei comuni si va effettuando negli stessi limiti di tempo fissati per gli altri impiegati comunali dal Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1960.

« Anche il prefetto di Catanzaro, come tutti gli altri del Regno, ricevette a suo tempo le istruzioni suaccennate che va gradatamente attuando come ha formalmente assicurato e che, ad ogni buon fine, gli sono state ora rinnovate.

« Per quanto concerne l'esclusione lamentata dall'onorevole interrogante di una rappresentanza degli interessati da una Commissione nominata per lo studio dei miglioramenti economici del personale sanitario, il prefetto di Catanzaro ha fatto conoscere che detta Commissione venne nominata dalla Giunta provinciale amministrativa per facilitare la revisione dei capitolati e l'attuazione delle nuove norme a favore dei sanitari condotti. Ad ogni modo, prima ancora che fosse annunciata la interrogazione dell'onorevole Evoli, il prefetto di Catanzaro aveva provveduto a che alla Commissione in parola venissero aggregati il medico ed il veterinario provinciale, il presidente dell'Ordine dei medici condotti, il presidente dell'Ordine dei veterinari comunali e il presidente dell'Associazione degli ufficiali sanitari. Tale Commissione riuscì a a statuire un equo accordo con i rappresentanti della classe sanitaria.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GRASSI ».

**Falbo.** — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga equo estendere il beneficio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 ottobre 1919; n. 1853; agli impiegati comunali che — pur avendo i requisiti — non poterono conseguire in tempo utile la patente provvisoria perchè si trovavano in servizio militare ».